



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli
Settore Assetto del Territorio ed Attività Produttive
Servizio Pubblici Esercizi -Artigianato- Lidi Balneari

ORDINANZA N. 68 DEL 04/04/2019

IL DIRIGENTE

PREMESSO che;

- In data 22.01.2018 la società "Noi due S.a.s.", per il tramite della sig.ra Tesone Carmela nata a Mugnano di Napoli il 29.10.1980, residente in Giugliano in Campania(Na) al Corso Campano, 139, ha presentato SCIA di apertura prot. Suap n. 164 per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande (bar), nei locali ubicati alla via G. Di Vittorio, 1, identificati al catasto fg.53 p.la 427 sub 5;
- in data 21.01.2019 con prot. gen n. 7278, è pervenuto verbale di ispezione da parte dell' U.O.C. SIAN -ASL NA2 Nord Monteruscello-Pozzuoli(Na), da cui è risultato che, a seguito del controllo ispettivo, la S.V. ha attivato, in ampliamento alla detta attività preesistente (bar), un attività di ristorazione con somministrazione, in un locale adiacente e direttamente comunicante, omettendo di provvedere alla dovuta variazione di registrazione sanitaria ai sensi art. 6. Reg. CE n. 852/04, nonché SCIA commerciale ai sensi art. 19 L. 241/90, per ampliamento di superficie;
- in detto verbale, per i motivi di cui sopra, veniva disposta la sospensione "ad horas" della predetta attività, fino all'eliminazione delle gravi difformità riscontrate, con il ripristino dello stato dei luoghi;
- l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, igienico- sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro(art. 64 comma 6 d.lgs 59/10);
- l'accertata difformità della superficie dei locali, non più rispondenti alla superficie oggetto della Scia prot. Suap n. 164/2018, fa venir meno i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;
- la decadenza, la sospensione o la revoca della Autorizzazione conseguono al venir meno delle condizioni cui è subordinato il suo ottenimento (art.19 c.3 d.lgs n.59/10);
- Visto l'avviso di avvio del procedimento prot. n. 20056 del 20.02.2019, ai sensi artt. 7-8 L. 241/90 e s.m.i., preordinato alla revoca, ai sensi art. 21-quinques l. 241/90 e s.m.i., della Scia prot. Suap n. 164 del 22.01.2018, per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande(bar), esercitata in locali non più rispondenti alla superficie oggetto della predetta Scia;
- nessuna controdizione in merito è pervenuta, benché il detto avviso sia stato regolarmente notificato;
- Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 ter comma 3, del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n° 773, così come stabilito dall'art. 10 della legge 287/91;
- Visto la l. 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs 59/10;
- Visto art.64 comma 6 d.lgs 59/10;
- Visto l'art. 21-quinques della l. 241/90 e s.m.i.
- Ravvisata la necessità di provvedere di conseguenza;

DISPONE

per i motivi di cui in narrativa, la revoca della SCIA prot. Suap n. 164 del 22.01.2018, per l'accertata difformità dei locali non più rispondenti alla superficie oggetto della predetta SCIA.

Per gli effetti

ORDINA

la cessazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande segnalata con SCIA del 22.01.2018, prot. SUAP n. 164, presentata dalla società "Noi Due S.a.s", per il tramite del legale rappresentante p.t sig.ra Tesone Carmela, in premessa meglio generalizzata, per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar), nei locali ubicati alla via G. Di Vittorio, 1, identificati al catasto fg.53 p.la 427 sub 5.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971 n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.


La presente ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi della Legge n. 324 del 30.07.74.

La presente è diretta al responsabile Front Office del SUAP, dr. Basile Angelo, per la trasmissione alla sig.ra Tesone Carmela, in premessa meglio generalizzata, alla Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale, all'ASL NA2 Nord U.O.C. -SIAN, Commissariato della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, per i controlli del caso.

Il presente atto si intende tacitamente revocato, trascorso il termine di 60 giorni dall'eventuale presentazione della SCIA per l'esercizio della attività, non interdetta da provvedimenti inibitori da parte dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, li 4 APR 2019

Il Responsabile del Servizio
Avv. Gianluca Ciccarelli



Il Dirigente
Arch. Filippo Erippa